

ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA Via Vittorio Veneto, 60 89125 Reggio Calabria Tel 0965.27926 Fax 0965.26842

Prot. 3931 del 16.01.17

Contratto di collaborazione occasionale

Tra

Azienda Calabria Lavoro (di seguito anche "committente"), Ente pubblico economico strumentale della Regione Calabria, partita iva n. 02137350803, nella persona del suo legale rappresentante dott. Fortunato Varone

e

il dott. Adolfo Rossi,

PREMESSO

- che con DDG del Dipartimento 7 n. 5920 del 15 giugno 2015 la Regione Calabria ha approvato il progetto di "accompagnamento e assistenza tecnica per l'attuazione dei Piani Locali per il Lavoro (PLL) POR CALABRIA 2007/2013 Asse II ob. spec. "E" Ob. Operativo "E1", affidando ad Azienda Calabria Lavoro la realizzazione complessiva del progetto con un finanziamento di € 517.000.00;
- che con Decreto del Dirigente di Settore del Dipartimento 7 n. 6838 del 2 luglio 2015, è stata rimodulata la scheda finanziaria;
- che con DD n. 11499 del 26 ottobre 2015 è stato trasferito ad Azienda Calabria Lavoro il 60% dell'importo complessivo del progetto e precisamente la somma di € 310.200,00;
- che con DD n. 4559 del 26 aprile 2016 è stata approvata una proposta operativa trasmessa da Azienda Calabria Lavoro per il completamento del progetto di accompagnamento ed assistenza



Ente Pubblico Economico Strumentale della Regione Calabria



ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA Via Vittorio Veneto, 60 89125 Reggio Calabria Tel 0965.27926 Fax 0965.26842

tecnica per l'attuazione dei Piani Locali per il Lavoro, che non altera l'importo complessivo del piano di attività originariamente approvato, con allegata scheda finanziaria ed è stato specificato che la copertura finanziaria delle attività funzionali al completamento del detto progetto è garantita dalle risorse residue, come da Decisione della Commissione Europea C(2015) 8063 del 13/11/2015;

- che con decreto del Commissario n. 2 del 16 gennaio 2017 è stato costituito un gruppo di lavoro a supporto delle attività dei PLL ed è stato individuato, tra l'altro, il dott. Adolfo Rossi per il conferimento dell'incarico di collaborazione occasionale per la detta attività.

Tutto quanto sopra premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La committente conferisce incarico al dott. Adolfo Rossi, che accetta, di prestare la propria attività di collaborazione occasionale nell'ambito del progetto di accompagnamento e assistenza tecnica per l'attuazione dei Piani Locali per il Lavoro (PLL) - POR CALABRIA FSE 2007/2013 in qualità di esperto per l'internazionalizzazione con il compito di

- diffondere, attraverso il coinvolgimento delle associazioni di categoria e degli attori
 territoriali, per mezzo di seminari e attività varie, la conoscenza dei risultati raggiunti con il
 progetto, garantendone così la continuità;
- garantire l'accompagnamento per lo sviluppo dei programmi di internazionalizzazione delle reti d'impresa;
- sostenere e supportare le attività delle aggregazioni e reti d'impresa per l'internazionalizzazione avviate;
- supportare le operazioni di rendicontazione della spesa.

Il collaboratore si impegna a prestare la propria attività in forma di collaborazione occasionale di cui all'art. 61, c.2, Dlgs. 276/03, senza alcun vincolo di subordinazione.

Art. 2

La prestazione avrà inizio il 16 Gennaio 2017 e si svolgerà fino al 28 febbraio 2017.

Il compenso della prestazione viene stabilito forfetariamente in euro 4.980,00 lordi. Tale somma





ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA Via Vittorio Veneto, 60 89125 Reggio Calabria Tel 0965.27926 Fax 0965.26842

verrà corrisposta al termine del contratto. Le parti concordano di prevedere la corresponsione di acconti.

Nessuna ulteriore somma sarà dovuta ad alcun titolo.

All'atto del pagamento il collaboratore dott. Rossi si impegna ad emettere regolare ricevuta.

La committente provvederà a trattenere dai compensi corrisposti le ritenute fiscali, con le modalità, le percentuali ed i termini previsti dalle leggi vigenti.

Art. 3

In caso di grave inadempimento il Committente potrà revocare unilateralmente il presente contratto. In ogni caso il recesso deve essere comunicato con preavviso di 5 (cinque) giorni a mezzo raccomandata a.r.

Art. 4

In caso di eventi quali la malattia o l'infortunio che impediscano lo svolgimento della prestazione concordata, la scadenza contrattuale e lo svolgimento della prestazione si intendono prorogate con modalità e tempi concordati tra le parti.

Art. 5

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il collaboratore acconsente al trattamento dei propri dati personali, sensibili e non. Acconsente, in particolare, alla comunicazione dei propri dati a soggetti terzi che forniscono ad Azienda Calabria Lavoro servizi elaborativi o che svolgano attività strumentali a tale servizio; a soggetti terzi con cui Azienda Calabria Lavoro collabora, qualora fosse necessario ai fini dello svolgimento della prestazione lavorativa.

Art. 6

Il collaboratore s'impegna a rispettare per quanto compatibili gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013). La violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento comporterà la risoluzione del presente contratto.

Art. 7

Per qualsiasi controversia, che non possa essere risolta in via amichevole, relativa alla interpretazione, esecuzione ed estinzione del presente rapporto di collaborazione occasionale, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Reggio Calabria.

++

Emperation of the series of the arms of the series of the



ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA Via Vittorio Veneto, 60 89125 Reggio Calabria Tel 0965.27926 Fax 0965.26842

Art. 8

Il presente contratto consta di 4 pagine e, redatto in triplice originale, viene trattenuto da ciascuna parte.

Qualunque modifica al presente contratto potrà essere apportata solo con atto scritto.

Il collaboratore dichiara di avere ricevuto copia del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013).

Reggio Calabria,

Azienda Calabria Lavoro

Il Commissario Straordinario

dott. Fortunato Varone

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti approvano specificamente le clausole ed i patti contenuti negli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente contratto, che dichiarano di aver letto con particolare attenzione.

Reggio Calabria,

Azienda Calabria Lavoro

Il Commissario Straordinario

dott. Fortunato Varone

Il Collaboratore

